



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI
E-MAIL segreteria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 212 / UTC DEL 11.10.2016

* * * * *

**OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA CARBURANTE PER
AUTOMEZZI COMUNALI A ENI S.P.A. - AGENZIA DI TRENTO E
BOLZANO - SCADENZA 01.11.2017.
CIG: N. Z8A1B9F230**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che necessita procedere al rinnovo del servizio di fornitura carburante da autotrazione degli automezzi comunali onde assicurarsi, sia dal lato tecnico che economico, le migliori condizioni di approvvigionamento.

Dato atto come sia in essere la convenzione stipulata da Consip s.p.a con Kuwait Petroleum Italia S.p.a.,(CIG derivante: 6046243D8D) attiva dal 02.11.2015 al 01.11.2017 denominata “Carburanti rete – Fuel Card 6” – lotto 2 per la fornitura, mediante l'utilizzo di Fuel Card, di carburante per automezzi per l'ambito Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, convenzione che prevede uno sconto per litro di carburante, sul prezzo consigliato, di € 0,100 al netto di IVA.

Evidenziato come la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)), in vigore dal 1° gennaio 2016, contiene disposizioni per il rafforzamento dell'acquisizione centralizzata, vero che il comma 494 modifica l'articolo 1, comma 7, terzo e il quarto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), ribadendo la regola per cui, nelle categorie merceologiche menzionate, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (elenco ISTAT) a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, sono tenute ad avvalersi delle convenzioni o degli accordi quadro messi a disposizione da CONSIP o dalla centrale di committenza regionale (nel nostro caso APAC) ovvero ad esperire autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione (id est gare telematiche o mercato elettronico).

In merito è noto come la norma faccia salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e APAC.

La modifica apportata dalla legge di stabilità chiarisce e restringe i limiti entro cui è consentita questa specifica deroga, peraltro già osservati, imponendo che tali corrispettivi debbano essere inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento, rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da CONSIP e dalle centrali di committenza regionali.

Anche la normativa provinciale pone il ricorso alla negoziazione autonoma come opzione residuale rispetto al ricorso alle convenzioni Consip, peraltro il comma 510 della legge di stabilità nazionale disciplina un'ipotesi generale di deroga all'acquisto mediante adesione alla convenzione, ove il ricorso alle medesima sia obbligatorio (come nel caso di specie) e ciò ove non sia conveniente sotto il profilo tecnico ed economico, comunque assicurando che le deroghe, alias gli acquisti autonomi avvengano esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti.

Dato atto come in tal senso la Giunta comunale ha assunto la deliberazione n. 176 dd. 04.10.2016 che constatata l'assenza di stazioni di servizio convenzionate nelle vicinanze anche non immediate di Malè, alle condizioni di legge, ha autorizzato il ricorso a trattative in deroga.

Si evidenzia infatti in merito come i distributori più vicini a Malè della rete Kuwait Petroleum Italia S.p.a. siano a Cles, quindi a 15 km di distanza quando, di contro, nell'arco di alcuni chilometri siano presenti ben tre stazioni di servizio.

Stante detta situazione si è ritenuto sussistere le condizioni per avvalersi della ipotesi di deroga dianzi indicata, vero che a parte il problema tempo (senza pensare alla minor operatività e alla variabile traffico nelle stagioni invernali ed estive quando le presenze turistiche aumentano considerevolmente) e deperimento mezzi per coprire la maggior distanza, calcolata sul tragitto andata e ritorno in 24 Km (al netto di percorrenze necessarie per coprire le distanze rispetto a impianto "locali"), si deve aggiungere che la variabilità dei prezzi alla pompa sul servito, di riferimento per il calcolo dello sconto, spesso non molto significativa e non costante, pone i diversi distributori alle volte come più convenienti ed alle volte no, in ragione di una scontistica praticata su valori percentuali assai simili.

Considerato pertanto come il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per "mancanza di caratteristiche

essenziali”, si ritiene qui di esercitare la deroga evidenziando sommariamente le reali condizioni di logistica ed economiche incidenti sull’offerta:

Maggior consumo convenzionale calcolato forfettariamente in un litro di carburante per ogni 10 Km, $(24 \text{ Km} \times 1/10) = 2,4 \text{ l/rifornimento}$ pari ad € 3,26.- (€/l 1,359)

Tempo di percorrenza medio al Km di un mezzo 1,5 min, $(24 \text{ Km} \times 1,5) = 36 \text{ min/rifornimento}$

Costo orario uomo Qualifica funzionale B base € 2400/h, $(36 \text{ min} \times 24,00.-/60\text{min}) = 14,40.- \text{ €/rifornimento}$

Capacità media serbatoio mezzi 30 litri.

Evidenziato come sulla base di detti indicatori e della evidenziata possibilità di deroga è stata esperita in data 20.05.2016, sub. prot. n. 4868, una gara tra i tre distributori presenti sui territori dei Comuni di Malè, Croviana e Commezzadura, posti ad una distanza non superiore a 6 km.

Dato atto come la stessa non ha prodotto alcun risultato vero che nessuna delle Compagnie petrolifere coinvolte ha dato riscontro alla ns. istanza.

Che successivamente, dovendo comunque garantire la fornitura di carburante con sistemi favoriscano controlli e riducano comunque gli adempimenti degli Uffici, si è chiesto che ENI S.p.a., marchio di riferimento per la stazione più vicina, proponesse comunque le proprie condizioni di fornitura, ottenendo il necessario riscontro giusta nota pervenuta in data 07.07.2016 prot. n. 6411.

Considerando dette variabili, ipotizzando anche la non applicazione di alcuna scontistica (oggi di fatto pari a € 0,0918/l e comunque ancora ottenibile avendo già chiesto lo sconto che potrà essere praticato da ENI S.p.a., compagnia petrolifera con insegna a Malè) avremmo una incidenza di sovraccosti per raggiungere Cles pari ad € 17,66.- per rifornimento, ammortizzabili solo nel caso di mezzi dotati di serbatoi superiori a l. 250 (tenuto conto che il risparmio in termini assoluti è di € 0,100.- da Convenzione Consip meno € 0,0918.- da proposta economica ENI).

Per quanto detto, dato atto che è presente un impianto di distribuzione nel Comune che espone mediamente un prezzo alla pompa scontato, la convenienza economica sul prezzo al litro recandosi a Cles sarebbe praticamente assente, potendo sulla base dei suddetti parametri documentare il rispetto dei limiti minimi percentuali di sconto individuati della novella normativa e pari ad un 3%.

Atteso che, per quanto sopra esposto, l'adesione alla convenzione CONSIP attualmente attiva, per l'acquisto di carburante da autotrazione risulta non vantaggiosa per questo Comune poiché il costo per maggiori consumi di carburante e in termini di tempo per addivenire all'approvvigionamento inciderebbero sul costo finale togliendo poi per più tempo il personale dall'assolvimento dei compiti istituzionali, operatività da privilegiare soprattutto in inverno quando in presenza di nevicata l'assenza per 20/30 minuti aggiuntivi ben può pesare sul corretto mantenimento delle condizioni di transitabilità e sicurezza delle strade, vero che le maestranze del comune svolgono parte del servizio di sgombero e tutto quello di inghiaiaitura.

Ritenuto di confermare come il bene oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali si ritiene di non aderire alla nuova convenzione “Carburanti rete – Fuel Card 6” – lotto 2 stipulata da Consip Spa con Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (Q8) in quanto economicamente non vantaggiosa.

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed in particolare l'art. 1 comma 510 che testualmente recita: “510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA,

ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31.

Vista la Legge Regionale 15 dicembre 2015, n. 31.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007, in ultimo modificato con deliberazione n. 16 dd. 09.03.2016.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.03.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 e triennale 2016-2018.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 38 del 15.03.2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2016 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

D E T E R M I N A

1. Di non aderire, per quanto esposto in premessa, alla nuova convenzione “Carburanti rete – Fuel Card 6” lotto 2 stipulata da Consip Spa con Kuwait Petroleum Italia S.p.a. in quanto economicamente non vantaggiosa per questo Comune poiché il costo per maggiori consumi di carburante e di tempo per addivenire all'approvvigionamento sarebbe superiori allo sconto previsto, tanto da giudicare, salvo finale verifica, il bene oggetto di convenzione non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.

2. Di derogare conseguentemente a tali modalità, sentito l'Organo di vertice, avendo acquisito e qui accettando l'offerta proposta in data 07.07.2016, ns. prot. n. 6411, da ENI S.p.a che porta all'aggiudicazione con una scontistica pari a 0,0918 €/l e quindi ad un corrispettivo inferiore del 3% rispetto al corrispettivo aggiudicato da Consip considerati anche i sovra costi per distanza, ciò possibile tenuto conto che la spesa annua si aggira sui € 24.000,00.- ed i litri acquistati in 17.000 circa.
3. Di procedere all'affidamento della fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali a ENI S.p.a. - Agenzia di Trento e Bolzano, con accessi agli impianti di distribuzione collocati sul territorio nazionale e uno sul territorio comunale in località Magras, fino al 01.11.2017, termine di scadenza della convenzione Consip, con onere di monitorare nel tempo il variare delle condizioni dianzi indicate e delle relativa convenienza economica nel rispetto di quanto in narrativa indicato.
4. Di stabilire, secondo intese, che il contratto costituito nella sua forma dalla presente determinazione si intende concluso a tutti gli effetti di legge mediante sottoscrizione di sua copia da parte della ditta ENI S.p.a. in segno di accettazione.
5. Di dare atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni CONSIP e delle centrali di committenza regionali, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, diritto di recesso che opera in deroga a qualsiasi clausola difforme apposta dalle parti.
6. Di trasmettere a ANAC il contratto in deroga stipulato con ENI S.p.a. per la fornitura di carburante per autotrazione per automezzi comunali.

7. Di impegnare la spesa di Euro 26.000,00.- così come indicato nella tabella:

importo	UEB	missione	programma	titolo	macro aggregato	bilancio	impegno
700,00	1030102	03	01	1	03	2016	769
3.000,00	1080102	10	05	1	03	2016	770
360,00	1090402	09	04	1	03	2016	771
1.570,00	1090602	09	02	1	03	2016	772
1.200,00	1030102	03	01	1	03	2017	55
12.170,00	1080102	10	05	1	03	2017	56
1.000,00	1090402	09	04	1	03	2017	57
6.000,00	1090602	09	02	1	03	2017	58
cap. art.	descrizione						
3121/55	<i>Carburanti, lubrificanti e materiale di consumo per automezzi - gestione associata polizia</i>						
8121/55	<i>Carburanti, lubrificanti e materiale di consumo per automezzi - viabilità, circolazione strada</i>						
9421/55	<i>Carburanti, lubrificanti e materiale di consumo per automezzi - servizio idrico integrato</i>						
9621/55	<i>Carburanti, lubrificanti e materiale di consumo per automezzi - gestione associata servizio di custodia forestale</i>						
conto finanziario	descrizione						
U.1.03.01.02.002	<i>Carburanti, combustibili e lubrificanti</i>						

8. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
9. Di stabilire che l'assegnatario dell'incarico (identificato con il CIG: N. Z8A1B9F230) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
10. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
11. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
12. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici.

Malé lì, 11.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to – ing. Noemi Stablum -

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 56-ter della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: N. Z8A1B9F230

Malé lì, 11.10.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
